

# *Ordinamento dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Giunta regionale*

## **Titolo I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Fonti di disciplina

Art. 3 - Funzioni di direzione politica e di strategia generale degli organi di governo

Art. 4 – Competenza della Giunta nei processi decisionali di governo e di strategia generale

Art. 5 – Funzioni di strategia attuativa e di direzione della dirigenza

Art. 6 – Competenze della dirigenza

Art. 7 – Raccordi fra organi politici e dirigenza per l'attuazione della direzione strategica

Art. 8 – Qualità dei servizi regionali e carte dei servizi

## **Titolo II – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA**

Art. 9 – Articolazione organizzativa

Art. 10 – Tipologia delle strutture ordinarie

Art. 11 – Direzioni Generali

Art. 12 – Direzioni Operative e unità organizzative interne

Art. 13 – Strutture specifiche di progetto

Art. 14 – Progetti Operativi

Art. 15 – Strutture di supporto del Presidente e dei componenti della Giunta

Art. 16 – Comitato di coordinamento

Art. 17 – Conferenza interna dei servizi

## **Titolo III – DIRIGENZA**

Art. 18 – Assunzione di dirigenti a tempo indeterminato

Art. 19 – Assunzione di dirigenti a tempo determinato

Art. 20 – Incarichi dirigenziali

Art. 21 – Incompatibilità e codice di comportamento

Art. 22 – Trattamento economico

Art. 23 – Formazione dei dirigenti

Art.24 - Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

#### **Titolo IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 25 – Dirigenti in posizione individuale

Art. 26 – Norma di abrogazione

Art. 27 - Norma transitoria

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale e la disciplina generale dei rapporti di lavoro, delle attribuzioni e delle responsabilità della dirigenza regionale.

2. Le disposizioni della stessa, nel rispetto dello Statuto della Regione, si ispirano ai principi fondamentali fissati dalla disciplina legislativa statale e, in particolare, dai decreti legislativi 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonché dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive modificazioni.

3. Le finalità perseguite sono:

- a. distinguere le responsabilità ed i poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza;
- b. razionalizzare la produzione legislativa regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa, prevedendo l'intervento di ulteriori atti di disciplina e definendone gli ambiti;
- c. migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa regionale e incrementare la sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata, con la flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse;
- d. accrescere la competitività del sistema organizzativo regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del decentramento, anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;
- e. valorizzare le risorse umane e professionali dell'Ente, anche attraverso la pari opportunità tra uomini e donne;
- f. garantire la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa, anche promuovendo l'innovazione tecnologica;

g. assicurare il costante controllo sui costi, i rendimenti e i risultati dell'attività dell'amministrazione regionale, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

4. Le finalità di cui al comma precedente costituiscono i principi cui devono conformarsi i successivi interventi di disciplina.

## **Art. 2.**

*(Fonti di disciplina)*

1. L'organizzazione regionale, oltre che dalla legge, è disciplinata, nel rispetto dei limiti da questa fissati, da:

a. regolamenti ed atti della Giunta e dei suoi componenti, secondo le rispettive competenze;  
b. provvedimenti e atti di organizzazione e gestione dei dirigenti regionali.

2. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinato, oltre che dalla presente legge e dai regolamenti da essa previsti, dai contratti collettivi e individuali, nonché dagli atti di gestione di natura privatistica, alla stregua delle disposizioni del d.lgs. n. 165/01.

3. Le disposizioni di legge regionale in materia di organizzazione e dirigenza, aventi carattere settoriale, nonché quelle che comunque incidano sulle materie regolate dalla presente legge, non possono derogare a quanto in questa previsto, salvo che le disposizioni medesime, contenenti una previsione contraria, ne stabiliscano l'abrogazione espressa.

4. Le leggi regionali non intervengono nelle materie di competenza della contrattazione collettiva, salvo che con espressa disposizione contraria.

## **Art. 3.**

*(Funzioni di direzione politica e di strategia generale degli organi di governo)*

1. Agli organi di direzione politica sono riservati i processi decisionali di indirizzo generale e normativo e quelli di programma e di governo.

2. Agli organi di governo competono, altresì, i processi decisionali di strategia generale, che riguardano la indicazione e disposizione delle attività, delle risorse materiali e immateriali, dei mezzi tecnici e dell'organizzazione per realizzare le politiche pubbliche.

#### **Art. 4.**

*(Competenza della Giunta nei processi decisionali di governo e di strategia generale)*

1. Sono di competenza della Giunta:
  - a. il perseguimento degli obiettivi generali delle politiche, individuati dalla stessa Giunta e dal Consiglio, con la determinazione delle priorità e dei risultati da raggiungere;
  - b. la fissazione e assegnazione degli obiettivi per l'attività della dirigenza;
  - c. la definizione di progetti di rilevante interesse regionale, finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici;
  - d. la definizione della dotazione organica, nei limiti fissati dalla legge di bilancio;
  - e. l'assegnazione di quote di bilancio e di risorse alle diverse Direzioni Generali, in relazione alle finalità da perseguire;
  - f. la verifica della rispondenza dell'attività gestionale dei dirigenti preposti alle Direzioni Generali e dei risultati da essi raggiunti, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti;
  - g. la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le Direzioni Generali, che non sia possibile risolvere in sede di Comitato di coordinamento;
  - h. la definizione dei criteri generali in materia di assegnazioni finanziarie a terzi e di determinazioni di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  - i. tutte le altre funzioni espressamente contemplate dalla presente legge.
2. Ciascun componente della Giunta assicura che l'attività della struttura di cui si avvale sia svolta in coerenza con i piani di lavoro della Giunta, con gli atti di programmazione strategica regionale e i relativi progetti, azioni ed interventi attuativi.
3. La Giunta, oltre alle direttive e agli obiettivi generali, può deliberare atti di indirizzo e specifiche direttive, adeguatamente motivati, sia per modificare obiettivi e criteri già previsti dai piani e programmi di gestione dell'Ente, sia per formulare direttive su nuovi orientamenti politico-amministrativi.

#### **Art. 5.**

*(Funzioni di strategia attuativa e di direzione della dirigenza)*

1. Ai dirigenti preposti alle Direzioni Generali competono i poteri decisionali di strategia attuativa, con il coordinamento e l'integrazione delle azioni e attività disposte per il perseguimento degli indirizzi e delle strategie generali dell'Ente. In particolare: la disposizione e programmazione degli interventi in funzione degli obiettivi e delle priorità;

l'assegnazione delle responsabilità nell'uso delle risorse; la disposizione dei sistemi di informazione e di controllo della gestione; il presidio delle interdipendenze strategiche e operative fra settori e attività.

2. Agli altri dirigenti è attribuita la direzione operativa per l'esercizio delle funzioni istituzionali e la realizzazione degli scopi di servizio dell'Ente. Tale funzione direzionale consiste nello svolgimento delle attività, nella produzione dei servizi, nella gestione operativa delle risorse, per il conseguimento dell'efficienza gestionale e della qualità del servizio e del prodotto.

## **Art. 6.**

### *(Competenze della dirigenza)*

1. Sono di competenza dei dirigenti:

a. la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell'attività amministrativa;

b. l'adozione dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con la gestione finanziaria attraverso autonomi poteri di spesa, e con quella amministrativa, attraverso l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

c. la conduzione e la responsabilità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle relative Commissioni e la stipulazione dei contratti;

d. la risoluzione delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza, anche con l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte;

e. l'attività di collegamento e di collaborazione fra le diverse strutture e articolazioni organizzative;

f. la gestione dei rapporti di lavoro del personale assegnato, che si svolge con i poteri del privato datore di lavoro e nel rispetto della legislazione e dei contratti collettivi.

2. Compete, altresì, ai dirigenti la formulazione di proposte relativamente ai compiti e alle responsabilità connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.

4. Nell'ambito delle loro attribuzioni, i dirigenti svolgono i propri compiti secondo i canoni dell'imparzialità e della trasparenza e nel rispetto dei diritti dei cittadini, assicurando, in particolare, l'accesso alle informazioni e curando le relazioni con il

pubblico, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

**Art. 7.**

*(Raccordi fra organi politici e dirigenza per l'attuazione della direzione strategica)*

1. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle competenze, la cooperazione fra gli organi politici e di gestione costituisce metodo per l'attuazione della direzione strategica.
2. Per consentire l'effettività della funzione di direzione strategica, la dirigenza si pone quale supporto della Giunta mediante l'elaborazione di programmi, proposte e schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi idonei ad assicurare la realizzazione degli obiettivi generali delle politiche.
3. Gli indirizzi generali, gli obiettivi, i progetti e gli interventi da attuare, con le relative priorità e risorse, vengono fissati dalla Giunta, sentiti i dirigenti preposti alle Direzioni Generali, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 3.

**Art. 8.**

*(Qualità dei servizi regionali e carte dei servizi)*

1. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione dei livelli di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi e le condizioni di tutela degli utenti sono determinati con atto della Giunta, adottato nelle forme e con le procedure previste dall'articolo 11 del d.lgs. n. 286/99, su proposta dei competenti dirigenti preposti alle Direzioni Generali interessate, sentite le organizzazioni sindacali e quelle degli utenti.

**TITOLO II**

**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA**

**Art. 9.**

*(Articolazione organizzativa)*

1. L'organizzazione amministrativa della Giunta si articola in strutture ordinarie, che costituiscono l'apparato per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione e che assicurano alle attività regionali la continuità necessaria e l'appropriato livello di innovazione nel perseguimento degli obiettivi.

2. La Giunta può, altresì, istituire strutture specifiche di progetto, connesse alla realizzazione e alla gestione di particolari progetti o interventi, ovvero al perseguimento di politiche o funzioni nuove, nonché allo sviluppo dell'integrazione fra le strutture ordinarie, che richiedono anche forme e regole organizzative sperimentali.

**Art. 10.**

*(Tipologia delle strutture ordinarie)*

1. Le strutture ordinarie della Giunta sono costituite dalle Direzioni Generali che, connesse a responsabilità organizzative di coordinamento generale, garantiscono l'integrazione delle attività rispetto alle politiche, come determinate dal programma e dalla struttura di governo dell'Ente. Le Direzioni Generali sono riferite sia all'esercizio di funzioni e servizi esterni per la realizzazione delle politiche pubbliche, sia alle funzioni e servizi interni per il supporto tecnico-professionale necessario al mantenimento e allo sviluppo dell'Ente e della sua organizzazione, sia alla realizzazione di grandi progetti per la sperimentazione e realizzazione di nuove politiche o funzioni regionali.

2. Di norma, le Direzioni Generali si articolano in Direzioni Operative, che sono strutture organizzative complesse di presidio e direzione delle attività della Regione, caratterizzate dall'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste o degli scopi perseguiti.

3. All'interno delle Direzioni Operative possono essere istituite unità organizzative di diversa complessità e dimensione, con la finalità di realizzare le attività e i servizi, che rispondono a criteri di semplificazione e unificazione delle competenze attribuite, nonché di efficacia ed economicità nell'organizzazione dei processi di lavoro.

**Art. 11.**

*(Direzioni Generali)*

1. Compete alla Giunta individuare le Direzioni Generali, che non possono essere in numero superiore a 20

**Art. 12.**

*(Direzioni Operative e unità organizzative interne)*

1. La Giunta definisce i criteri per l'articolazione delle Direzioni Generali, nei limiti della dotazione organica.



2. Le Direzioni Operative sono istituite, sulla base dei criteri di cui al comma 1, su indicazione dei dirigenti preposti alle rispettive Direzioni Generali, con provvedimento della Giunta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito l'Assessore competente. La definizione delle relative competenze ed aree di attività costituisce parte integrante del provvedimento istitutivo.

3. L'articolazione delle Direzioni Operative tiene conto delle diversità strutturali e delle competenze funzionali attribuite a ciascuna Direzione Generale, al fine di assicurare la necessaria compatibilità tra le strutture da istituire e le risorse disponibili.

4. Le unità organizzative interne alle Direzioni Operative sono istituite con atto del dirigente preposto alla Direzione Generale.

### **Art. 13.**

#### *(Strutture specifiche di progetto)*

1. La Giunta, ai sensi del secondo comma dell'art. 9, può istituire strutture con specifiche caratteristiche di scopo, che gestiscono i grandi progetti, per la sperimentazione e realizzazione di nuove politiche o funzioni dell'Ente, ovvero progetti interfunzionali, che operano, con l'integrazione appropriata, su problemi e attività che richiedono il contributo di competenze caratteristiche, presenti anche in diversi ambiti di più Direzioni Generali.

2. L'atto istitutivo individua:

- a. gli obiettivi da perseguire e i risultati del progetto;
- b. le forme e le regole organizzative;
- c. le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- d. gli eventuali tempi di completamento del progetto;
- e. il responsabile del programma o progetto, che risponde direttamente alla Giunta e adotta atti definitivi;
- f. le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile di progetto, insieme al relativo trattamento economico;
- g. le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
- h. i collegamenti funzionali con le strutture esistenti e le modalità di condivisione delle risorse;
- i. le modalità di rientro delle risorse umane nelle strutture di provenienza.

#### **Art. 14.**

##### *(Progetti Operativi)*

1. All'interno di ciascuna Direzione Generale, con atto del dirigente ad essa preposto, possono essere istituiti Progetti Operativi, per la realizzazione di programmi e attività definiti da uno specifico oggetto e da una precisa scadenza. Essi utilizzano risorse della Direzione Generale interessata e sono affidati a un responsabile di progetto, individuato dal dirigente preposto alla Direzione Generale tra il personale regionale.

#### **Art. 15.**

##### *(Strutture di supporto del Presidente e dei componenti della Giunta)*

1. Il Presidente e ciascun componente della Giunta, per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, si avvalgono di Segreterie particolari.
2. Le Segreterie sono istituite con atto della Giunta, che individua le rispettive competenze e le eventuali risorse.
3. La consistenza numerica delle Segreterie non può superare le dodici unità per il Presidente, le nove unità per il Vice Presidente e le sette unità per ciascun Assessore.
4. Il personale di cui al comma 3 può essere individuato tra i dipendenti della Regione, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato. È possibile, altresì, instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
5. In riferimento allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Presidente della Giunta può inoltre avvalersi di tre unità dirigenziali di *staff*, e ciascun Assessore di una unità dirigenziale di *staff* per ogni Direzione Generale assegnata, istituite con delibera di Giunta.
6. Il Presidente della Giunta può avvalersi altresì, per l'espletamento delle sue funzioni, della consulenza di esperti in materie giuridiche, economiche, tecniche e scientifiche. L'incarico degli esperti è limitato, nella durata massima, al mandato del Presidente.

#### **Art. 16.**

##### *(Comitato di coordinamento)*

1. Al fine di consentire l'unitarietà dell'attività e l'integrazione tra le strutture organizzative della Giunta, è istituito il Comitato di coordinamento dei dirigenti preposti alle Direzioni Generali.

2. Le modalità di funzionamento e le competenze del Comitato sono disciplinate da un regolamento di Giunta, in conformità a quanto stabilito dalle seguenti norme generali:
- a. attribuzione della Presidenza al Presidente della Giunta o a un suo delegato;
  - b. possibilità e modalità di partecipazione di altri dirigenti;
  - c. operatività nell'ambito di indirizzi impartiti dalla Giunta, per gli aspetti di carattere generale, e di indicazioni espresse dagli assessori, per gli aspetti riferiti agli ambiti specifici determinati dagli incarichi loro attribuiti;
  - d. attribuzione della competenza a definire i procedimenti che richiedono integrazione e apporti interdisciplinari;
  - e. attribuzione della competenza ad esprimere pareri e formulare proposte operative alla Giunta e ai suoi componenti in merito al conferimento alle Direzioni Generali di nuove competenze derivanti dalla applicazione di leggi statali o normative comunitarie, nonché alle esigenze di risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al funzionamento delle Direzioni Generali;
  - f. attribuzione della facoltà di elaborare e formulare proposte di istituzione di grandi progetti e di progetti interfunzionali.

**Art. 17.**

*(Conferenza interna dei servizi)*

1. Per i procedimenti che coinvolgono strutture di più Direzioni Generali, la struttura procedente può convocare, secondo le modalità previste da un apposito regolamento di Giunta, una Conferenza interna dei servizi, al fine di concludere il procedimento medesimo.

**TITOLO III**  
**DIRIGENZA**

**Art. 18.**

*(Assunzione di dirigenti a tempo indeterminato)*

1. I dirigenti regionali vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, a seguito di corso-concorso oppure di concorso, secondo i regolamenti regionali in materia e ispirandosi ai principi del d.lgs. n. 165/01, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19.

2. Il numero dei dirigenti a tempo indeterminato non può superare il 10 per cento del personale regionale non dirigenziale nel suo complesso.

#### **Art. 19.**

*(Assunzione di dirigenti a tempo determinato)*

1. Entro il limite del 10 per cento della dotazione organica del ruolo dirigenziale, possono essere assunti dirigenti, scelti tra soggetti di riconosciuta e comprovata professionalità, con contratto a tempo determinato, nel quale viene stabilito anche il trattamento economico.
2. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 1, può essere stipulato anche con un soggetto già dipendente della Regione. In tal caso, il precedente rapporto si estingue ed è facoltà dell'amministrazione riassumere il dipendente nella qualifica originaria, su richiesta del medesimo.
3. Con apposito regolamento di Giunta vengono specificati i requisiti, le modalità e la durata massima per lo svolgimento dei predetti incarichi.

#### **Art. 20.**

*(Incarichi dirigenziali)*

1. I dirigenti regionali appartengono ad un unico ruolo, articolato in livelli funzionali in relazione alle strutture, cui corrispondono differenti competenze e responsabilità.
2. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle competenze professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, compatibilmente con le esigenze di organizzazione, il criterio della rotazione.
3. Al conferimento degli incarichi, al passaggio ad incarichi diversi e al trasferimento del dirigente da un'unità organizzativa ad un'altra non si applicano l'articolo 2103 del codice civile e l'articolo 52 del d.lgs. n. 165/01.
4. Gli incarichi dei dirigenti preposti alle Direzioni Generali sono conferiti con atto del Presidente, previa deliberazione della Giunta.
5. Gli altri incarichi dirigenziali delle strutture ordinarie sono conferiti o modificati dai dirigenti preposti alle Direzioni Generali, sentito l'Assessore competente e d'intesa con l'Assessore all'organizzazione e al personale.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 13, sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, nonché il corrispondente trattamento economico.

7. L'incarico dirigenziale ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo, e può essere revocato con atto motivato. La Giunta, entro 6 mesi dal suo insediamento, può comunque revocare gli incarichi di Direzione Generale. Entro lo stesso termine possono essere modificati gli altri incarichi dirigenziali, secondo quanto disposto dal comma 5.

8. Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne, anche con la predisposizione di apposite azioni positive.

9. I dirigenti preposti alle Direzioni Generali sono sovraordinati, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale assegnato alla medesima struttura.

#### **Art. 21.**

*(Incompatibilità e codice di comportamento)*

1. Ai dirigenti si applica il regime delle incompatibilità, del cumulo degli impieghi e degli incarichi previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/01.

2. I dirigenti regionali sono tenuti al rispetto dell'apposito codice di comportamento allegato ai contratti collettivi per l'area dirigenziale.

#### **Art. 22.**

*(Trattamento economico)*

1. La retribuzione dei dirigenti è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e, sulla base dei criteri generali da questi stabiliti, dai contratti individuali. Il trattamento economico accessorio è collegato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e al conseguimento degli obiettivi assegnati.

#### **Art. 23.**

*(Formazione dei dirigenti)*

1. E' compito della Giunta promuovere programmi e strumenti di formazione per assicurare l'aggiornamento e la crescita professionale dei dirigenti.

#### **Art. 24.**

*(Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale)*

1. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, nonché del raggiungimento degli obiettivi, valutati con sistemi e garanzie conformi ai principi del d.lgs. n. 286/99.
2. Con apposita delibera della Giunta vengono stabilite la composizione e le funzioni del Nucleo di valutazione, nonché il trattamento economico e la durata in carica dei suoi componenti.
3. Nel caso di valutazione negativa dell'attività svolta o di inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti all'ultimo svolto, per un periodo non inferiore a 2 anni. Nei casi di maggiore gravità, può essere disposto il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le norme del codice civile e del contratto collettivo.
4. Gli atti di cui al comma 3 vengono adottati previo parere di un Comitato di garanti, composto di tre membri, nominati dal Presidente della Giunta, dei quali uno scelto tra magistrati designati dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, uno eletto dai dirigenti in servizio e un altro scelto tra esperti nel campo del diritto e dell'organizzazione del lavoro pubblico. Con apposito regolamento la Giunta disciplina l'elezione del rappresentante dei dirigenti e il funzionamento del Comitato.

### **TITOLO IV**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 25.**

*(Dirigenti in posizione individuale)*

1. Ai dirigenti che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in posizione individuale, possono essere affidati, oltre agli incarichi di cui all'articolo 20, specifici incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca.

## **Art. 26.**

*(Norma di abrogazione)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con la presente legge, e quindi tutte quelle che prevedono l'adozione dei provvedimenti amministrativi e degli atti di organizzazione in modo difforme dall'attribuzione delle competenze fissata dalla presente legge.

2. Sono, in particolare, abrogate:

- a) la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 «Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale»
- b) la legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 «Nuovo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale»;
- c) la legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 «Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31».

## **Art. 27.**

*(Norma transitoria)*

1. Le disposizioni legislative che disciplinano le strutture organizzative della Giunta, continuano ad avere vigore fino a quando non interverranno i conseguenti atti di organizzazione, contemplati dalla presente legge.